



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

Allegato n. 2 bis: requisiti minimi di benessere animale

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.																
1. ISPEZIONE (Controllo degli animali)	Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta /di.																			
	E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.																			
	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato.																			
2. LIBERTA' DI MOVIMENTO	La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze e lesioni.																			
3. SPAZIO DISPONIBILE	<p>Le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Peso vivo kg</th><th>m²</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fino a 10</td><td>0,15</td></tr><tr><td>Oltre 10 fino a 20</td><td>0,20</td></tr><tr><td>Oltre 20 fino a 30</td><td>0,30</td></tr><tr><td>Oltre 30 fino a 50</td><td>0,40</td></tr><tr><td>Oltre 50 fino a 85</td><td>0,55</td></tr><tr><td>Oltre 85 fino a 110</td><td>0,65</td></tr><tr><td>Oltre 110</td><td>1,00</td></tr></tbody></table> <p><u>Disposizioni applicabili dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento dei suini per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.L.gs 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende:</u></p> <p>le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione,• 2,25 mq per ciascuna scrofa; <p>Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di :</p> <ul style="list-style-type: none">• meno di sei animali, le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%• 40 o più animali, le superfici libere disponibili <u>possono</u> essere ridotte del 10%. <p>Nel periodo compreso fra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto e le scrofe e le scrofette <u>sono</u> allevate in gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none">• i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m,• se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m. <p><u>Deroqa per le aziende con meno di 10 scrofe:</u> le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto, in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.</p>	Peso vivo kg	m ²	Fino a 10	0,15	Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre 20 fino a 30	0,30	Oltre 30 fino a 50	0,40	Oltre 50 fino a 85	0,55	Oltre 85 fino a 110	0,65	Oltre 110	1,00			
	Peso vivo kg	m ²																		
Fino a 10	0,15																			
Oltre 10 fino a 20	0,20																			
Oltre 20 fino a 30	0,30																			
Oltre 30 fino a 50	0,40																			
Oltre 50 fino a 85	0,55																			
Oltre 85 fino a 110	0,65																			
Oltre 110	1,00																			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69 DEL 18/12/2012

Allegato n. 2 bis: requisiti minimi di benessere animale

Requisito	Definizione dei requisiti	si	no	n.v.
4. EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali.			
	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali, - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali.			
	<u>I locali di stabulazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente, - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini <u>(scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).</u>			
5. ILLUMINAZIONE MINIMA	Dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.			
6. ALIMENTAZIONE ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente.			

n.v. = non valutabile